

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 16-31 luglio 2022 - Focus sul ravvedimento IMU

a cura di Saverio Cinieri

Dal 16 al 31 luglio 2022 non ci sono molte scadenze significative. Infatti, complice il fatto che il 31 luglio cade di domenica e, quindi, molte delle scadenze di fine mese slittano ad agosto cadendo nel periodo di sospensione estiva, la maggior parte degli appuntamenti fiscali della quindicina sono quelli di metà mese ed esattamente del 18 in quanto il 16 luglio è sabato. Si tratta delle consuete scadenze con il versamento delle ritenute, dell'IVA periodica e delle rate delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP. Vale la pena di segnalare che al 18 luglio è anche fissata la scadenza con il ravvedimento entro 30 giorni del mancato o insufficiente versamento della prima rata IMU.

18 LUNEDÌ

ACCISE

Accise



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di giugno.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di

	<p>primo acconto per l'anno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari di partita Iva.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-IRES-saldo; • 2001-IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi - Modello Redditi PF - Versamento rate</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 - IRPEF-saldo; • 4033 - IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 - IRPEF-acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 - Addizionale regionale IRPEF; • 3843 - Addizionale comunale all'IRPEF - acconto; • 3844 - Addizionale comunale all'IRPEF - saldo; • 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 - Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto prima rata; • 1799 - Imposta sostitutiva contribuenti minimi - Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi - Modello Redditi SC - Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 - IRES-saldo;

	<ul style="list-style-type: none"> • 2001 – IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento, con gli interessi dello 0,18%, della seconda rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di giugno da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 - "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di giugno in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p>

	<p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese di giugno ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 - Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef - Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti

	<p>alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef - sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno sui bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta ai sensi dell'articolo 25, D.L. n. 78/2010.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato su incrementi di produttività ed efficienza</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di giugno in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione</p>

	<p>all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di giugno che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 – Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di giugno derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute</p>

	su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza”.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di giugno ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di giugno, da</p>

	<p>parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di maggio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di giugno.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a giugno relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>

IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6006 – Versamento Iva mensile-giugno".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di giugno da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività simili.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bi-</p>

	<p>lancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento Imu – Entro 30 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento dell'IMU non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Per il versamento dell'IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze; ● 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE; ● 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE; ● 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; ● 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE; ● 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO; ● 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO; ● 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE. <p>Per il versamento dell'IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE; ● 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE; ● 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE; ● 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE; ● 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO; ● 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE. <p>Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative; ● 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; • 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. <p>Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; • 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; • 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
RAVVEDIMENTO	<h3>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 luglio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

22 VENERDÌ

TASSE E
IMPOSTE
VARIE**Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Pagamento della quarta rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi – III periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".

TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Apparecchi da intrattenimento – Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al terzo periodo contabile (mesi di maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
--------------------------------------	--

28	GIOVEDÌ	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p>Attività - Pagamento della prima rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del PREU dovuto per il II periodo contabile (marzo-aprile).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157- prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
-----------	----------------	---

SCADENZE AGGIORNATE AL 14 LUGLIO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Ravvedimento IMU – Modalità operative

Entro il 16 giugno 2022 andava versata la prima rata IMU per il 2022.

Per chi non ha versato l'importo dovuto o l'ha versato in misura insufficiente è sempre possibile rimediare mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In particolare, se si effettua il versamento entro 30 giorni (più esattamente entro il 18 luglio, considerato che il 16 luglio cade di sabato) è possibile ravvedere con il versamento della sanzione ridotta a 1/10.

Sanzioni IMU

Prima di analizzare le regole per poter effettuare il ravvedimento è necessario riepilogare brevemente l'impianto sanzionatorio in materia di IMU.

Per le sanzioni dell'IMU occorre richiamare l'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo cui:

1. per l'**omessa presentazione della dichiarazione o denuncia**, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51;
2. se la **dichiarazione o la denuncia sono infedeli**, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta;
3. se l'**omissione o l'errore** attengono ad elementi **non incidenti sull'ammontare dell'imposta**, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258;
4. la stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la **mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti**, ovvero per la mancata restituzione di **questionari** nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
5. le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono **ridotte ad un terzo** (misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene **adesione** del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione;
6. la **contestazione della violazione** non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Inoltre, per le sanzioni in caso di **ritardati od omessi versamenti** si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ridotta alla metà, se il pagamento avviene entro 90 giorni.

Sintetizzando, dunque, sono previste le seguenti sanzioni:

- **omesso o tardivo versamento**: sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata; la sanzione è ridotta al 15 per cento, se il pagamento avviene entro 90 giorni (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997);
- **omessa presentazione della dichiarazione o denuncia**: sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992);
- **dichiarazione o denuncia infedele**: sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

- **violazioni che non comportano modifiche all'imposta** (omissioni o errori che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta): sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992);
- **mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti**, ovvero mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele: sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992).

Le sanzioni relative all'omessa presentazione della dichiarazione o a dichiarazione infedele sono **ridotte ad un terzo**, se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene **adesione** del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La **contestazione** della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Regole generali sul ravvedimento

Come anticipato, l'istituto del ravvedimento operoso trova applicazione anche in materia di IMU.

Si ricorda che, in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 attualmente in vigore, la **sanzione è ridotta**, sempre che la **violazione non sia stata già constatata** e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

1. ad **1/10 del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
2. ad **1/9 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi;
3. ad **1/8 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lungo);
4. ad **1/7 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
5. ad **1/6 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
6. ad **1/5 del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di tra-

sporto (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997) od omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).



Attenzione

Ai fini IMU e TASI, a differenza di quanto previsto per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle dogane, è possibile usufruire del ravvedimento operoso solo a condizione che la **violazione non sia stata già constatata** e comunque **non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento**, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

In sintesi, in tema di IMU/TASI, la **facoltà di ravvedimento è preclusa** nel caso in cui:

- la violazione è stata già constatata dall'Ufficio preposto;
- sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
- sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.



Ricorda

Nei primi due casi, l'esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai **periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo**.

Non sono invece di ostacolo al ravvedimento indagini di altro tipo, come quelle di natura penale.

Ravvedimento versamento IMU

Come già detto, per le sanzioni in caso di ritardati od omessi versamenti si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione della **sanzione del 30%, ridotta alla metà, se il pagamento avviene entro 90 giorni**.

Ai fini dell'applicazione del ravvedimento, in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 attualmente in vigore, la sanzione è pari:

- all'1,5% (1/10 del 15%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine;
- all'1,67% (1/9 del 15%), se il pagamento viene eseguito dopo 30 giorni, ma entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine;
- al 3,75% (1/8 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 90 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.



Attenzione

Con riferimento all'ultimo punto dell'elenco, si ricorda che, per il 2022, i termini per presentare la dichiarazione sono fissati al 31 dicembre 2022.

Pertanto, è questa la data da tener presente per effettuare il ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8.

Come si compila il modello di versamento

Per la compilazione del modello di pagamento, vanno seguite alcune semplici regole:

- il tributo omesso, indicato con l'apposito codice tributo, va cumulato con la sanzione e gli interessi;
- va barrata l'apposita casella "Ravv".